



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

F) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 20 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975 n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

G) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 20 febbraio 2026**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

H) Diffusione di sondaggi demoscopici.

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 7 marzo 2026 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

I) Inizio del divieto di propaganda (art. 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 21 a lunedì 23 marzo 2026**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

J) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Le SS.LL. vorranno rendere noto il contenuto di quanto sopra ai Rappresentanti dei Partiti e Movimenti politici, agli Organi di informazione ed alle Emittenti radiotelevisive locali per i profili di rispettiva competenza o interesse.

Il Prefetto
(Di Stani)

Gg